

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it tel + 39 040 3774968 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo n. SVA
riferimento
allegato
Trieste,

VAS/790

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati

ambiente@certregione.fvg.it

e, p.c.

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
universita'

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
territorio@certregione.fvg.it

**TRASMESSA UNICAMENTE
VIA PEC**

oggetto: Procedimento di valutazione ambientale strategica del documento denominato "Piano regionale di gestione dei rifiuti – progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" - consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lg. 152/2006 e s.m.i. – parere di *scoping*.

Con riferimento alla nota prot. 27845 di data 29 ottobre 2015, analizzata la documentazione allegata, lo scrivente Servizio, individuato con DGR 1988 del 9 ottobre 2015 quale struttura tecnica di supporto all'Autorità competente, formula il seguente parere.

La Valutazione ambientale strategica deve essere intesa come un processo che accompagna l'attività di pianificazione sin dai momenti preliminari. Il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale e con l'autorità competente dovrebbe avere inizio prima della redazione del piano sulla base delle direttive e degli obiettivi del piano/programma, al fine di definire compiutamente il quadro di sostenibilità in cui inserire il percorso di pianificazione. Nella cosiddetta fase di *scoping* di cui all'art. 13 c.1 del D.Lgs. 152/2006, devono venire evidenziate le criticità ambientali e gli specifici obiettivi ambientali del piano, mentre nel rapporto ambientale si deve dare atto di come si è tenuto conto di tali obiettivi nella stesura del documento.

Nel caso in esame la fase di *scoping* viene avviata non nella fase preliminare del processo di pianificazione, ma a percorso già avanzato, essendo già disponibile una bozza del documento "Piano regionale di gestione dei rifiuti – progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti". Nel corso della riunione di illustrazione dei contenuti di data 26 novembre 2015, è stato dato atto di una fase di confronto con diversi soggetti che ha portato alla stesura di tale documento, confronto che sarebbe tuttavia stato preferibile svolgere nell'ambito del processo di VAS. Tutto ciò premesso, si rileva come, in considerazione della natura del piano, gli obiettivi ambientali sono in ogni caso già intrinsecamente legati alle scelte operate.

In considerazione della documentazione presentata il presente parere non si limiterà alla definizione dei contenuti da sviluppare nel rapporto ambientale, ma anticiperà alcune delle considerazioni che solitamente vengono svolte in fase di consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006.

Il Rapporto ambientale preliminare, descrive nei primi capitoli la procedura di VAS e i contenuti del piano.

Nel capitolo 4 viene quindi delineata l'analisi di coerenza che verrà sviluppata nel Rapporto ambientale sia con altri strumenti di pianificazione e programmazione, sia con alcuni pertinenti obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa di settore di comunitaria e nazionale.

Si ritiene opportuno che tale analisi venga sviluppata nel Rapporto ambientale riportando gli estremi dei documenti di riferimento (ad es. 7° PAA – Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020; Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, ecc.) e individuando degli obiettivi ambientali specifici per il piano in questione, correlati a quelli desunti dalla normativa di settore, ma resi quanto più possibile concreti e misurabili. Tali obiettivi sono, come già evidenziato, legati alle scelte operate, per cui sarà sufficiente far emergere l'obiettivo ambientale che ci si prefigge adottando un determinato criterio di esclusione o di attenzione.

Per quanto riguarda nello specifico gli obiettivi legati alla tematica "Biodiversità e conservazione risorse naturali", si ritiene che gli stessi debbano essere implementati, in quanto attualmente viene posto l'accento solo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse. Gli ecosistemi naturali e la biodiversità debbono essere conservati e mantenuti funzionali in considerazione dei servizi ecosistemici complessivamente resi e non soltanto delle singole risorse che possono fornire. Fra gli strumenti di livello nazionale da considerare su tale tematica, si ritiene opportuno inserire la "Strategia nazionale per la biodiversità", adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010.

A livello regionale per la definizione degli obiettivi ambientali, si ritiene utile un confronto con gli obiettivi e le risposte individuati nel documento intitolato "Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2405 del 13 dicembre 2013 e concernente la politica regionale di coesione 2014-2020.

Il capitolo 5 del Rapporto ambientale preliminare descrive l'approccio metodologico che verrà seguito per la valutazione degli effetti ambientali del piano; la metodologia di identificazione e valutazione viene ulteriormente sviluppata nel capitolo 7.

In questi capitoli vengono individuate le tematiche rispetto alle quali si valuteranno gli effetti delle scelte operate.

Si invita ad aggiornare la definizione della tematica "biodiversità", con riferimento non solo alle aree protette, ma allo stato complessivo degli organismi viventi, degli ecosistemi e delle relazioni funzionali al loro interno, su tutto il territorio regionale. Le aree protette (in senso lato) devono infatti essere considerate prevalentemente come degli strumenti per tutelare la biodiversità, e non l'oggetto della tutela.

Il capitolo 6 del Rapporto preliminare introduce gli aspetti metodologici relativi alla procedura di Valutazione d'incidenza.

Riguardo alla metodologia da seguire per le valutazioni sono riportate correttamente le indicazioni dei documenti tecnici di riferimento europei che distinguono concettualmente la valutazione in una fase di verifica di significatività (livello I), una fase di valutazione adeguata (livello II) e, in caso di incidenza negativa, in successive fasi di valutazione delle alternative e delle misure di compensazione in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Rete Natura 2000. La DGR 1323/2014, nell'ambito di questo quadro di riferimento metodologico, ha ritenuto di specificare che i piani di maggiore rilievo assoggettati a valutazione ambientale strategica, e la cui area di competenza comprende siti della Rete Natura 2000 (come il piano in esame), sono soggetti direttamente alla Valutazione d'incidenza (livello II – valutazione adeguata).

Il riferimento per il contenuto dello Studio è rappresentato in questo caso dalla scheda 3 dell'allegato C della citata DGR 1323/2014, opportunamente adattata alle tematiche e alla portata del piano.

Trattandosi di un piano di area vasta si invita, per gli aspetti generali e descrittivi, a fare riferimento a documenti che permettano di evidenziare le peculiarità dei valori naturali presenti in Regione, insieme ai relativi punti di forza, di debolezza e alle maggiori criticità. Un

documento utile in tal senso è rappresentato dal “*Format for a prioritised action framework (PAF) for Natura 2000*”, trasmesso dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2013.

Per quanto riguarda più nello specifico la valutazione degli impatti, gli aspetti da considerare nel piano in questione possono essere circoscritti agli effetti sui siti Natura 2000 della localizzazione di eventuali impianti di recupero e smaltimento in aree esterne ai siti stessi, in quanto la normativa vigente prevede già un criterio escludente per le aree interne. Fra gli impatti elencati nella sopra citata scheda 3 risulta pertanto importante considerare soprattutto gli effetti indiretti sui siti in termini di “diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat” e “perturbazione alle specie” di flora e fauna, in considerazione dell’introduzione di fattori esogeni di disturbo, di interruzione di corridoi ecologici, di interferenza con aree esterne che svolgono importanti funzioni nel ciclo ecologico di una specie (ad es. riproduzione, alimentazione), ecc.

Nell’analisi di coerenza dovrà essere indagata la relazione fra i criteri localizzativi proposti ed eventuali misure di conservazione o piani di gestione dei siti Natura 2000 con specifiche indicazioni per le aree esterne (presenti ad esempio nel Piano di gestione delle Risorgive dello Stella).

Per la valutazione degli effetti sui siti Natura 2000, ma più in generale per la valutazione degli effetti sulla tematica biodiversità, si ritiene che un utile strumento per le analisi possa essere rappresentato dal GIS Carta della Natura, che contiene una classificazione del territorio regionale basata su criteri ecologici. Le aree dove i criteri ammettono o ritengono preferenziale la realizzazione degli impianti possono essere valutate dal punto di vista degli habitat interferiti e del loro valore e sensibilità ecologica.

L’ultimo capitolo del Rapporto ambientale preliminare presenta una proposta di indice del Rapporto ambientale che ricalca sostanzialmente i contenuti previsti dalla normativa (allegato VI del D.Lgs 152/2006).

Si segnala l’opportunità di riportare nel Rapporto ambientale una descrizione della fase preliminare di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i indicando i soggetti competenti in materia ambientale consultati, le osservazioni pervenute e le modalità con cui sono state prese in considerazione le osservazioni.

Appare inoltre opportuno che nel rapporto ambientale si analizzino le variazioni introdotte dal presente documento di piano rispetto ai criteri localizzativi attualmente vigenti, sottolineando ed evidenziando le differenze e motivando adeguatamente le scelte effettuate. Più in generale in tutti i casi in cui per un dato criterio il “livello di tutela” per unità impiantistica sia stato definito e differenziato sulla base di scelte effettuate nel documento di piano e non sulla base di specifiche imposizioni di norma, nel rapporto ambientale dovranno essere esplicitate le motivazioni di carattere ambientale alla base delle scelte effettuate.

In merito alla documento preliminare di piano *Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti*, verrà effettuata una valutazione definitiva in sede di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, anche sulla base dei pareri che perverranno da parte dei soggetti con specifica competenza sulle diverse tematiche ambientali, si ritiene tuttavia opportuno anticipare alcune considerazioni.

3. Ambito di applicazione dei criteri localizzativi

A pagina 14 sono esplicitati i criteri e i parametri utili per l’identificazione di “variante sostanziale ad un impianto esistente”, precisando come i criteri localizzativi si applichino sia ai progetti di nuovi impianti che ai progetti di varianti sostanziali di impianti esistenti. I parametri sono sia tecnici che ambientali. L’uso di criteri ambientali oltre che tecnici, per la definizione di variante sostanziale, è condivisibile, visti gli obiettivi del presente documento di piano. A tal riguardo si valuta tuttavia opportuno che la definizione di variante sostanziale –

per gli aspetti correlati alla tutela ambientale e agli impatti sull'ambiente – sia allineata alla definizione di cui all'articolo 5, comma 1 lettera l bis del d.lgs. 152/06.

Fonti dei dati.

Si ritiene che vada verificata la disponibilità di siti istituzionali dove vengono pubblicate le informazioni aggiornate. Ad esempio per quanto riguarda le zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar, anche in considerazione dell'imminente aggiornamento con l'inserimento dell'area "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", si ritiene utile segnalare fra le fonti di dati il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dove vengono pubblicati i decreti istitutivi delle diverse aree.

Per quanto riguarda le aree coperte da boschi, si ritiene che il riferimento corretto sia alla banca dati IRDAT delle tipologie forestali e non quella degli incendi boschivi.

6B - Aree naturali protette.

Si invita a formulare meglio la prima frase delle "Indicazioni di carattere generale" in quanto le aree naturali protette a cui fa riferimento il D.Lgs. 42/2004 sono esclusivamente quelle di cui alla l.n. 394/1991.

6D Territori contermini alle aree naturali protette e alla rete Natura 2000

In considerazione della diversa normativa/procedure autorizzative e valutative di riferimento, si invita a valutare la possibilità di distinguere gli effetti sulle aree contermini alle aree naturali protette (vedasi anche disciplina delle aree contigue di cui alla l.r. 42/1996) e alle aree della rete Natura 2000.

In merito nello specifico alle aree Natura 2000, in funzione dei prevedibili impatti sui siti, si condivide la volontà di tutelare con un criterio escludente il buffer di 300 metri dalle aree tutelate per alcune tipologie di impianti. Si ritiene tuttavia necessario che vengano effettuati alcuni approfondimenti, al fine di estendere eventualmente il criterio, adesso previsto solo per le discariche, ad altre tipologie impiantistiche che comportano pressioni significative in termini di emissioni, rumore, ecc.

In merito al livello di attenzione introdotto per la fascia dai 300 ai 1000 m (300 - 500 m nel testo e nel rapporto preliminare), si ritiene che lo stesso debba essere reso maggiormente coerente con la normativa vigente. Come noto infatti sono sottoposti a Verifica di significatività dell'incidenza/Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014, non solo gli interventi interni o confinanti con i siti della rete Natura 2000, ma anche quelli esterni che possono comportare interferenze funzionali sulle aree tutelate (peggioramento misurabile delle componenti abiotiche, consumo di risorse, interferenza con aree esterne che svolgono importanti funzioni ecologiche per le specie tutelate, ecc). Le aree di interferenza o i criteri per l'individuazione delle stesse sono definiti dai Piani di gestione dei siti o, in mancanza di questi, vengono valutati caso per caso sulla base dei criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità. Si ritiene che il *buffer* in cui introdurre il livello di attenzione dovrebbe idealmente coincidere con le aree di interferenza entro le quali sono dovute le specifiche procedure valutative ai sensi della DGR 1323/2014. In considerazione della presenza di una procedura valutativa il livello di attenzione dovrebbe inoltre essere modificato da "attenzione cautelativa" ad "attenzione limitante".

Si ritiene pertanto necessario un approfondimento con il competente Servizio tutela del paesaggio e biodiversità in merito allo stato di avanzamento delle indicazioni sulle aree di interferenza funzionale, al fine di rendere coerenti le indicazioni fornite.

Si ritiene inoltre superflua per la specifica tematica "territori contermini alle aree naturali protette e alla rete Natura 2000", l'individuazione anche di una fascia "neutra" e di una "preferenziale". Oltre una certa distanza di interferenza diretta (per disturbo, emissioni, ecc.) dell'impianto con le aree tutelate, o non si registra alcun effetto o possono rimanere residui impatti in termini ad esempio di interruzione di corridoi ecologici o di interferenza con aree che svolgono importanti funzioni per il ciclo biologico di una specie, che è difficile legare a priori ad una determinata distanza dal sito e che rendono piuttosto opportuna l'introduzione di un nuovo criterio valutativo di seguito esplicitato.

Si rileva che il D.Lgs. 36/2003 prevede che il vincolo per le discariche sia riferito a tutte le aree individuate dagli articoli [2](#) e [3](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#). Fra le aree citate al comma 2, oltre alle aree della rete Natura 2000, ci sono le cosiddette "aree di collegamento ecologico funzionale". Si tratta di aree essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle popolazioni selvatiche, costituite dagli elementi della rete ecologica che permettono di connettere le aree a maggiore valenza naturalistica.

Si ritiene pertanto opportuno inserire nei criteri anche le "aree di collegamento ecologico funzionale", con un criterio escludente per le discariche e un criterio di attenzione cautelativa per le altre tipologie di impianto, facendo riferimento nel testo agli elementi di connessione delle reti ecologiche di livello locale o regionale formalmente individuate. Si rammenta a tale proposito che la rete ecologica regionale è uno degli elementi del redigendo Piano paesaggistico regionale (DGR 433 del 7 marzo 2014).

6. Criteri per la concessione delle deroghe

A pagina 160 nei "criteri per la concessione della deroga", si precisa che la deroga può essere rilasciata laddove venga dimostrato "l'effettivo vantaggio ambientale connesso con la concessione della deroga". Si ritiene tuttavia improprio utilizzare il termine "vantaggio ambientale". Appare invece più corretto che la deroga venga rilasciata laddove l'autorità competente (nel caso in specie la Provincia, per il criterio 8A) valuti complessivamente sostenibili le ricadute ambientali correlate allo specifico progetto, tenuto conto dei criteri previsti per il rilascio della deroga.

Si ritiene infine opportuno che nella definizione dei livelli di tutela per le "modifiche sostanziali" di impianti esistenti si tenga conto del fatto che nella definizione di modifica sostanziale, proposta nel presente documento di piano, si sono assunti parametri che non sempre hanno specifiche ricadute ambientali.-

Può pertanto verificarsi il caso che una data modifica risulti sostanziale, e quindi sia assoggettata ai vincoli del presente documento di piano, per ragioni puramente tecniche anche non strettamente correlate con aspetti di tutela ambientale. In questi casi imporre dei vincoli escludenti potrebbe risultare inopportuno. Si invita pertanto a tener conto di tale aspetto valutando l'opportunità di differenziare, per taluni criteri (vedi ad esempio il criterio 8A) il livello di tutela per unità impiantistica, a seconda del caso che si tratti di nuovo impianto piuttosto che di modifica sostanziale ad impianto esistente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott.ssa Raffaella Pengue-

*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

Responsabile del procedimento: dott. ssa Raffaella Pengue

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Roberta Petrucco e-mail roberta.petrucco@regione.fvg.it tel. 0403774958
dott. ing. Paolo Cangiano paolo.cangiano@regione.fvg.it tel. 0403774419
fax 0403774410